

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza agevolabile al 100%**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con provvedimento del 30 marzo 2017, è stata individuata **la quota percentuale del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2016** relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali di cui all'art. 1, co. 982 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). In particolare, è stato previsto che la quota percentuale del credito d'imposta spettante in relazione alle spese sostenute nell'anno 2016, **è pari al 100 per cento dell'importo richiesto**, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017. Per i soggetti titolari di partita IVA, il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **pena il rifiuto dell'operazione di versamento, utilizzando il codice tributo - 6874 - Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo **possono, invece, utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi**.

### **Premessa**

L'art. 1, co. 982 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha riconosciuto per il 2016, **per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o**

**d'impresa** ai fini dell'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme**, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, **un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo di 15 milioni di euro.**

**I criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta** e per **il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo**, sono state definite dal decreto del Ministero dell'Economia del 6 dicembre 2016 (G.U. 22.12.2016).

#### **OSSERVA**

In particolare, il citato decreto ha spiegato che **il credito d'imposta:**

- **spetta alle persone fisiche** per le spese prima citate a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- **è ridotto del 50%, per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;
- **non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.**

I contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza **avrebbero dovuto, fino allo scorso 20 marzo 2017:**

- ✓ **inviare le domande di accesso al credito d'imposta,**
- ✓ utilizzando **l'apposito software gratuito "Creditovideosorveglianza"** che sarà disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, è stata individuata, invece, **la quota percentuale del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2016.** In particolare, è stato previsto che **la quota percentuale del credito d'imposta** spettante in relazione alle spese sostenute nell'anno 2016, **è pari al 100 per cento dell'importo richiesto**, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

#### **OSSERVA**

Il credito d'imposta è stato determinato nella misura percentuale **risultante dal rapporto tra:**

- **l'ammontare delle risorse stanziato** e
- **il credito d'imposta complessivamente richiesto.**

## **Modalità di utilizzo del credito per i titolari di partita IVA**

Per i **sogetti titolari di partita IVA**, il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione**, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **pena il rifiuto dell'operazione di versamento**

**Con risoluzione n. 42/E del 30 marzo 2017**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito **il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta** da indicare nel modello F24:

| <b>Codice Tributo</b> | <b>Descrizione</b>   |
|-----------------------|--|
| <b>6874</b>           | Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. |

### **OSSERVA**

Il **codice tributo 6874 è esposto nella sezione "Erario"**, nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

L'Agenzia delle Entrate **effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto**. Infatti, è previsto che **il modello F24 sarà scartato nel caso in cui:**

- il **contribuente non abbia presentato l'istanza di attribuzione del credito** d'imposta entro i termini previsti;
- l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore all'ammontare del credito spettante**.

### **OSSERVA**

L'esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha **trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta** consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

## **Modalità di utilizzo del credito per le persone fisiche NON titolari di partita IVA**

Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo **possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi**.

### **OSSERVA**

L'eventuale **ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei**

periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**